



Decreto Dirigenziale n. 188 del 11/07/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152, ART. 269, COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ALLO STABILIMENTO DELLA SOCIETA' "ARTIGIANA SCARPE S.R.L." CON SEDE OPERATIVA NEL COMUNE DI NAPOLI ALLA VIA VECCHIA NAPOLI, 49 PER L'ATTIVITA' DI CALZATURIFICIO

IL DIRIGENTE

PREMESSO

a. che l'art. 269, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i., così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'art.272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";

b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma ai sensi dell'art.268, comma 1, lett. o), normativa succitata;

c. che il legale rappresentante della Società "ARTIGIANA SCARPE S.r.l., con sede operativa nel Comune di Napoli, alla via Vecchia Napoli, 49, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di calzaturificio ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV come **"utilizzo di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g"** e con l'uso di 1400 g. al giorno di adesivi e di 500g. al giorno di smacchiatore;

d. che la richiesta di autorizzazione è stata presentata in data 02/03/2009 con prot. 17623 , ai sensi del D.Lgs. 152/06, corredata di relativa relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

a. che nella Conferenza di Servizi iniziata in data 14/01/2011 e conclusa in data 13/05/2011, il cui verbale si richiama:

a. 1. l'ARPAC, nella seduta del 14/01/2011, ha espresso parere favorevole relativamente alla fase di incollaggio, ritenendo idoneo il sistema di abbattimento adottato (carboni attivi) e richiesto chiarimenti in merito al convogliamento all'esterno delle emissioni e l'acquisizione dei valori delle stesse nella fase di cardatura;

a. 2. il Comune, con note n. 609/us del 23/09/2010 e n. 308811 del 12/05/2011, ha espresso parere negativo, in quanto la Società non ha dato riscontro alla richiesta di documentazione del Comune di cui alla nota n. 538 del 10/09/2010 relativa alla definizione della pratica DIA ed a quella del condono edilizio n. 23003/95;

a. 3. la Società, con riferimento al parere negativo del Comune, ha consegnato alla Conferenza copia della documentazione relativa al condono edilizio, trasmessa anche al Comune ed acquisita in data 13/05/2011 con prot. 0311613;

a.4. l'ARPAC, nella seduta del 14/01/2011, ha espresso parere favorevole relativamente alla fase di incollaggio, ritenendo idoneo il sistema di abbattimento adottato (carboni attivi) e richiesto chiarimenti in merito al convogliamento all'esterno delle emissioni e l'acquisizione dei valori delle stesse nella fase di cardatura;

a. 4. la Società ha confermato, come da progetto di adeguamento presentato il 25/03/2011 con prot. n. 236704, che nella fase di cardatura è previsto un convogliamento all'esterno e l'installazione di uno specifico camino a norma;

a.5.l'ARPAC, nella seduta del 13/05/2011, ha espresso parere favorevole subordinato all'acquisizione della scheda riepilogativa dei valori di emissione provenienti dalla fase di cardatura;

a. 6. l'A.S.L. ha espresso parere favorevole igienico-sanitario;

- a. 7. ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, L. 241/90, si considera acquisito l'assenso della Provincia;
a. 8. l'Amministrazione procedente ha invitato il Comune a trasmettere il proprio parere entro 20 giorni dall'acquisizione del verbale conclusivo della Conferenza;

CONSIDERATO

- a. che la Ditta, con nota n. 467655 del 14/06/2011, ha consegnato la scheda riepilogativa delle emissioni provenienti dalla fase di cardatura;
a. 1. che a tutt'oggi il Comune di Napoli non ha comunicato il proprio parere, che, pertanto si considera acquisito ai sensi dell'art. 14ter, comma 7. l. 241/90;

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare alle emissioni in atmosfera, conformemente alle risultanze istruttorie ed ai pareri espressi in Conferenza, lo stabilimento della Società "ARTIGIANA SCARPE S.r.l." con sede operativa nel Comune di Napoli alla via Vecchia Napoli, 49, esercente attività di calzaturificio;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i;
b. la Legge n.241/90 e s. m. i;
c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità all'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato e trascritto:

1. di **autorizzare** lo stabilimento della Società "ARTIGIANA SCARPE S.r.l." con sede operativa nel Comune di Napoli alla via Vecchia Napoli, 49, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 2 Decreto Legislativo n. 152/06, per le attività in deroga di cui all'art.272 comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV denominata "**utilizzo di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g**" e con l'uso di **1400 g. al giorno di adesivi e di 500g. al giorno di smacchiatore**, così come di seguito specificate:

1.1.

anni	Fase	Inquinanti	Portata mc/h	Conc.zione mg/mc	Flusso di massa g/h	Sistema di abbattimento

E1	incollaggio	SOV	2500	2,65 (classe 3) 6,66 (classe 4 e 5)	6,62 166,60	Filtri a carboni attivi (2 ondulati + 2 a tasche)
----	-------------	-----	------	--	--------------------	--

Ca ini	Fase	Inquinanti	Portata nmc/h	Conc.zione mg/nmc	Flusso di massa g/h	Sistema di abbattimento
E2	cardatura	polveri	6700	0,01	1,08	Filtri acrilici + carboni attivi

2. di obbligare la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 2.1. rispettare** il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
- 2.2. l'altezza** del camino deve essere di almeno 1 metro superiore al colmo dei tetti degli edifici circostanti nel raggio di 10 metri e il condotto di convogliamento non deve essere ubicato sulla facciata principale dell'edificio;
- 2.3. i metodi** di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 2.4. contenere** le emissioni prodotte nei limiti su indicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
- 2.5. le misurazioni** e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza annuale e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;
- 2.6. l'impianto** di abbattimento deve essere tenuto in continua e costante efficienza con la sostituzione, per la fase di incollaggio, dei carboni attivi ogni 4 giorni lavorativi;
- 2.7. provvedere** all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- 2.8. rispettare** quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 in particolare:
 - 2.8.1. comunicare, agli enti di cui alla lettera 2.5, la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;
 - 2.8.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle nuove emissioni prodotte;
 - 2.8.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;

2.8.4. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;

2.9. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:

2.9.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;

2.9.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

3. di precisare che:

3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;

3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;

4. di demandare all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;

5. di precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi della Delibera di G.R. n.750/04, sono a carico della ditta interessata;

6. di stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.lgs n. 152/06;

7. di notificare il presente provvedimento alla Società "ARTIGIANA SCARPE S.r.l." con sede operativa nel Comune di Napoli alla via Vecchia Napoli, 49, esercente attività di calzaturificio;

8. di inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Napoli, alla Provincia di Napoli, all'ASL competente e all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli;

9. di inoltrare copia del presente atto all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi